

COMUNE DI BREGANZE PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE (IMU E TARI)

INDICE

- Art. 1 Fonti
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Attività di controllo
- Art. 5 Costituzione del fondo
- Art. 6 Destinazione del Fondo
- Art. 7 Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 8 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 9 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
- Art. 10 Fondo per il trattamento accessorio
- Art. 11 Abrogazioni e aggiornamento automatico
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 - Fonti

- 1. Le fonti normative, regolamentari e contrattuali di riferimento per la redazione del presente Regolamento sono:
 - Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), art. 1, comma 1091
 - CCNL del comparto "Funzioni locali"
 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2. Sono fatte salve tutte le leggi speciali che disciplinano i tributi locali: IMU e TARI.

Art. 2 - Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 2. Il fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) e della Tariffa Rifiuti (T.A.R.I.).
- 3. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
- 4. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. I soggetti destinatari dell'incentivo per l'attività di recupero dell'evasione fiscale, sono il Funzionario Responsabile dell'Imposta (IMU e TARI), i dipendenti dell'Ufficio Tributi, nonché il personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre aree organizzative dell'Ente, che partecipa all'attività di accertamento dei tributi locali (IMU-TARI).

Art. 4 - Attività di controllo

- 1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è espletata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
- 2. L'attività di controllo consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
- 3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
- 4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell' ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio e in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Art. 5 - Costituzione del fondo

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 4 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2. Il Fondo incentivante è alimentato, nella misura massima del 5%, dal maggior gettito accertato e riscosso dell'imposta municipale propria IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.

3. Il fondo è utilizzabile limitatamente alle riscossioni da recupero evasione realizzato nell'anno precedente e non è consentito il cumulo per più anni.

Art. 6 - Destinazione del Fondo

- 1. Il Fondo è ripartito con le seguenti modalità:
- 10% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
- 90% da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Tale ripartizione può essere modificata in sede di approvazione del PIAO – Sezione 2 – sottosezione Performance - o in altro documento di programmazione economico-finanziaria, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli ufficicomunali preposti alla gestione delle entrate, in particolare del servizio Entrate.

Art. 7 - Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

- 1. Annualmente, in sede di predisposizione degli obiettivi di gestione (PIAO, sezione 2 sottosezione di programmazione Performance) sono approvati uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro e individuati specifici indicatori di risultato sull'attività di recupero dell'evasione IMU-TARI, con definizione dei tempi di attuazione, delle fasi del processo, del personale coinvolto e degli indicatori di risultato.
- 2. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede a precisare le attività che i diversi componenti prestano, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
- 3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio finanziario e tributi che a tal fine provvede di sua iniziativa. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 8 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 9 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

1. Il fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

Art. 10 - Fondo per il trattamento accessorio

- 1. Le risorse confluite nel Fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente, si considerano al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione;
- 2. Non si dà luogo ad alcuna liquidazione qualora il bilancio di previsione ed il rendiconto non siano entrambi stati approvati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000, salvo eventuali proroghe disposte con decreti.
- 3. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, è disposta nel rispetto delle seguenti quote:
 - responsabile Area 2 e responsabile del tributo 30%
 - personale ufficio tributi 60%
 - personale di altri uffici che collabora con l'ufficio tributi 10%.
- 4. Non partecipa alla distribuzione il dipendente che ha conseguito un punteggio inferiore alla sufficienza o è risultato non valutabile nell'anno.

- 5. Il premio è erogato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come espressamente previsto dalla legge.
- 6. La quota individuale attribuita non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi.
- 7. L'incentivo si cumula con gli altri incentivi previsti dalla contrattazione collettiva. L'eventuale lavoro straordinario effettuato dal personale interessato all'incentivo è messo a recupero orario.

Art. 11 - Abrogazioni e aggiornamento automatico

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre precedenti disposizioni in materia derivanti da disciplina interna.
- 2. Le modifiche alla disciplina recata dal presente Regolamento, contenute in atti legislativi sono automaticamente recepite dal presente Regolamento, con la conseguente disapplicazione delle norme dello stesso in contrasto con la disciplina sopravvenuta.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione ovvero dalla data della delibera di approvazione, nel caso in cui sia dichiarata immediatamente eseguibile.